

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5406 del 23/09/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 - EDILSTRADE FRANTUMATI S.N.C. DI TORRETTA ANTONIO, BOSELLI ANDREA E BOSELLI ROBERTO - RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOCALITÀ MOLINO NUOVO DI TUNA, AD USO INDUSTRIALE - COD.PROC. PC09A0051 - SINADOC 15281/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5451 del 16/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 – EDILSTRADE FRANTUMATI S.N.C. DI TORRETTA ANTONIO, BOSELLI ANDREA E BOSELLI ROBERTO - RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOCALITÀ MOLINO NUOVO DI TUNA, AD USO INDUSTRIALE – COD.PROC. PC09A0051 – SINADOC 15281/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

- con atto n. 8642 del 14/07/2011 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC09A0051) alla EDILSTRADE FRANTUMATI S.n.c., per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale (lavaggio inerti), mediante il pozzo (avente portata massima di 30 l/s e volume di prelievo pari a 300.000 mc/anno), situato in Comune di Gazzola (PC) – Località Molino Nuovo di Tuna, con scadenza fissata al 31/12/2015 successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007 oppure ex art. 24 della L.R. n° 22/2015 al 30/06/2016;
- il legale rappresentante della società EDILSTRADE FRANTUMATI S.n.c. di Torretta Antonio, Boselli Andrea e Boselli Roberto – C.F. e P. IVA 01405100338, ha presentato alla R.E.R. istanza (assunta al protocollo R.E.R. con il n. 0700267 in data 25/09/2015) di rinnovo, senza varianti, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di mt. 40,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gazzola (PC), Località Molino Nuovo di Tuna, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 4, Mappale n. 73; coordinate UTM-RER: X: 546195 Y: 980630;
- destinazione della risorsa ad uso industriale (lavaggio inerti);
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300.000;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "industriale";

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col "*Metodo ERA*" di cui alla c.d. "*Direttiva Derivazioni*" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

DATO ATTO che, in data 24/04/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- ha versato la somma pari a 2.487,67 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 1.954,00 il 11/08/2011 e € 533,67 il 09/09/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC09A0051;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla società EDILSTRADE FRANTUMATI S.n.c. di Torretta Antonio, Boselli Andrea e Boselli Roberto – C.F. e P. IVA 01405100338, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC09A0051, ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di mt. 40,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gazzola (PC), Località Molino Nuovo di Tuna, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 4, Mappale n. 73; coordinate UTM-RER: X: 546195 Y: 980630;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (lavaggio inerti);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300.000;
 - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL Nome: Conoide Trebbia- Luretta (limite acquifero A2 mt. 60,20 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2035**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/09/2025;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2025 è stato pagato;
 5. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.487,67 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla società EDILSTRADE FRANTUMATI S.n.c. di Torretta Antonio, Boselli Andrea e Boselli Roberto – C.F. e P. IVA 01405100338 (codice pratica PC09A0051).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di mt. 40,00, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 37.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gazzola (PC), Località Molino Nuovo di Tuna, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 4, Mappale n. 73; coordinate UTM-RER: X: 546195 Y: 980630.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (lavaggio inerti).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 300.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL Nome: Conoide Trebbia- Luretta (limite acquifero A2 mt. 60,20 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 2.487,67**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto

mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.487,67 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora

l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante titolato alla firma della società EDILSTRADE FRANTUMATI S.n.c. di Torretta Antonio, Boselli Andrea e Boselli Roberto – C.F. e P. IVA 01405100338, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 10/09/2025

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.